

#### **DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI**

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

## CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

aprile 2020

## **SUPPLEMENTO**

# Speciale Chiusura Bilancio 2019

Ai gentili Clienti Loro sedi

## RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELL'UTILE CIVILISTICO E DEL REDDITO FISCALE

Visto l'approssimarsi delle scadenze legate alle chiusure dei bilanci, è necessario un preliminare lavoro di raccolta dati, per il quale lo Studio ha predisposto una serie di strumenti di lavoro che si allegano di seguito.

Si ricorda che, per quest'anno, i recenti provvedimenti in relazione all'epidemia in corso ha postergato l'approvazione dei bilanci, per gli enti commerciali entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio trascorso (per gli enti non commerciali si arriva al 31 ottobre 2020).

Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre la data del <u>30 aprile 2020</u> documentazione necessaria, unitamente al prospetto e alle schede allegate, debitamente compilate.

Oltre ad una parte informativa che segnale le principali novità intervenute (se esistenti) e le aree di maggiore delicatezza, a seguire troverete una check list che risulterà utile allo Studio per l'effettuazione dei necessari controlli e la stesura definitiva del bilancio.

Per ciascun punto della *check list* vi preghiamo di segnalare la presenza di allegati e, ove presenti, di compilare le pertinenti schede di raccolta dati (<u>ovvero contattare i referenti dello Studio per la consegna della documentazione necessaria e/o utile alla chiusura</u>).

Per rendere più agevole il lavoro e per avere ogni necessaria informazione, segnaliamo che all'interno dello Studio potrà fare direttamente riferimento alla persona indicata nel riquadro sottostante, che potrete sempre contattare per ogni richiesta di chiarimenti:

Cristina - e-mail: cristina@studiofabriziopoggiani.it

<u>Tania</u> - mail: <u>tania@studiofabriziopoggiani.it</u> <u>Matteo</u> - mail: <u>matteo@studiofabriziopoggiani.it</u>

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Cordiali saluti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani

#### **IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019**

Il bilancio per l'esercizio 2019 si caratterizza per la sostanziale assenza di novità in termini di prassi contabile e di contenuto delle voci; gli ultimi aggiornamenti ai documenti Oic risalgono al gennaio 2019, con l'eccezione del documento Oic 33, approvato nel mese di marzo del 2020, ma che riguarda la particolare fattispecie di ritorno ai principi contabili nazionali da parte di società che applicavano gli IAS.

Invero, le principali innovazioni riguardano:

- 1) i tempi di predisposizione e di presentazione ai soci;
- 2) la problematica valutazione del requisito della continuità aziendale;
- 3) le modalità di approvazione;
- 4) l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, per le società che già non avessero provveduto entro lo scorso 16 dicembre 2019.

Su alcuni di tali aspetti è recentemente intervenuto il Legislatore, varando il D.L. 23 in data 8 aprile 2020.

#### LE TRE TIPOLOGIE DI BILANCIO

Secondo le previsioni del codice civile, le società hanno a disposizione tre differenti tipologie di bilancio, in relazione a determinati parametri dimensionali che si rappresentano nelle tabelle che seguono.

	ATTIVO DI BILANCIO	RICAVI	NUMERO MEDIO
			DIPENDENTI
ORDINARIO	Oltre	Oltre	Oltre
ABBREVIATO	4.400.000	8.800.000	50
MICRO IMPRESE	175.000	350.000	5

Si può utilizzare la forma "ridotta di bilancio" se per due esercizi consecutivi non si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

Si deve utilizzare la forma "maggiore di bilancio" se per due esercizi consecutivi si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

A titolo di cautela, è stato suggerito quanto segue:

- la progressione al bilancio "superiore" avviene già a decorrere dal secondo esercizio di superamento dei parametri;
- la regressione al bilancio "inferiore" avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta non si sono superati i parametri.

Dalla forma del bilancio deriva la necessità di utilizzare alcuni degli "istituti", come sinteticamente rappresentato nella tabella che segue.

Novità	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Bilancio «micro»
Obbligo rendiconto finanziario	Х		
Obbligo iscrizione dei derivati	Х	Х	
Valutazione crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato	Х		

Nota integrativa	Х	Х	NON PREVISTA
Relazione sulla gestione	Х	POSSIBILE ESONERO	NON PREVISTA

#### ELIMINAZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA DEL CONTO ECONOMICO

Si ricorda che, da tempo, nel Conto economico non trova più spazio l'area straordinaria corrispondente alle voci E20 (proventi straordinari) ed E21 (oneri straordinari).

Pertanto, particolari voci, quali le sopravvenienze e le plusvalenze dovranno essere appostate in altre voci, tipicamente A5 (poste positive) e B14 (poste negative).

Il documento Oic 12 indica le seguenti direttive:

- utilizzo delle voci di Conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare *ex ante*, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione:
- rinvio alla "sensibilità" del redattore del bilancio negli altri casi (si deve compiere una analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo).

Il documento Oic 12 fornisce le seguenti indicazioni al riguardo:

N°	Oic 12 versione 2014	Oic 12 versione 2016		
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti o		da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura		
del	l'azienda:			
1	oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio		
2	componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) proventi diversi dai precedenti		
3	plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie  Tali componenti sono stati inclusi nelle voci ricavi e proventi, con separata indicaz contributi in conto esercizio e B14) oneri gestione			

4	plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso
	cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	<ul> <li>genera componenti di reddito di tipo finanziario.</li> <li>Pertanto, tali componenti sono stati inclusi nelle voci:</li> <li>C15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</li> <li>C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</li> <li>C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti</li> </ul>
5	plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
6	·	
7	Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
8	Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
_	·	a fatti naturali o da fatti estranei alla gestione
gell 9	l'impresa ossia:  furti e ammanchi di beni (disponibilità	I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di
J	finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino)	tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
10	perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari)	Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto, non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata

		indicazione dei contributi in conto esercizio
11	liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
12	oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14) oneri diversi di gestione
13	oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio, quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, etc.	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
14	perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14) oneri diversi di gestione e A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
15	indennità varie per rotture di contratti	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
lmp	ooste relative ad esercizi precedenti	
	Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria. La loro contropartita	Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate.  Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a
	patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. Oic 19 Debiti). Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta	fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia tra gli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) oneri diversi di gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

	carente rispetto all'ammontare dovuto, la	
	differenza è imputata a Conto economico	
	tra gli oneri straordinari per imposte relative	
	a esercizi precedenti; in caso contrario,	
	l'eventuale eccedenza è imputata nei	
	proventi straordinari	
16	Oic 12 §. 51 f. Devono essere, invece,	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri
	rilevati alla voce E20 i contributi erogati in	ricavi e proventi, con separata indicazione dei
	occasione di fatti eccezionali (ad esempio,	contributi in conto esercizio
	calamità naturali come terremoti,	
	inondazioni, etc.)	

A decorrere dal periodo 2017, per effetto degli ultimi emendamenti ai documenti Oic, le rettifiche di ricavi sono sempre portate a riduzione dei ricavi del periodo (anche se riferite ad annualità passate), tranne il caso in cui le medesime si riferiscano a precedenti esercizi ma siano dovute a correzione di errori, cambiamenti di principi contabili o di stime.

Si ricorda, infatti, che la correzione di errori (ad esempio la contabilizzazione nel 2019 di una fattura del 2018 non stanziata tra le fatture da ricevere) impone l'utilizzo di una riserva del patrimonio netto; nel solo caso di errori irrilevanti si potrà utilizzare il Conto economico (pur non potendosi più movimentare il conto delle sopravvenienze, che non esiste più nel bilancio di fine anno).

In relazione alla distinzione degli errori, si precisa che rappresentano:

- **errori rilevanti,** quelli che, nell'ottica del terzo fruitore del bilancio, possono determinare una diversa decisione economica, assunta sulla base dell'analisi del rendiconto;
- errori non rilevanti, quelli che, non determinano alcun mutamento di tali decisioni.

#### **RENDICONTO FINANZIARIO**

I bilanci in forma ordinaria devono essere completati dal rendiconto finanziario.

Si tratta di un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano:

- dall'attività operativa, che comprende, generalmente, le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento;
- 2) dall'attività di investimento, che comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate:
- 3) **dall'attività di finanziamento**, che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:

- le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e
- la capacità della società di autofinanziarsi.

Si rammenta che il rendiconto finanziario non può essere determinato in automatico dai valori del bilancio e, pertanto, i Clienti interessati saranno contattati per il reperimento delle necessarie informazioni.

Infine, si fa presente che la riforma delle procedure concorsuali (veicolata dal D.Lgs. 14/2019) impone alle aziende di segnalare la presenza di sintomi uno stato di crisi, al ricorrere di determinati indici anche finanziari negativi.

Gli indici di allerta sono stati proposti dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, ma non sono stati ancora validati dal Ministero dello sviluppo economico; ad oggi, pertanto, si tratta solo di disposizioni con valenza conoscitiva e non obbligatoria.

È già invece pienamente in vigore la disposizione (articolo 2086, cod. civ.) che impone agli amministratori di dotare la società di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Da ciò discende, pertanto, un necessario affinamento dell'ufficio amministrativo anche (ma non solo) in relazione alla dimestichezza con lo strumento del rendiconto finanziario.

Risulta invece a oggi rinviata al prossimo mese di febbraio 2021, la norma che impone la segnalazione dell'esistenza di sintomi della crisi ad apposito Organismo (l'Ocri) costituito presso il Registro Imprese.

Lo Studio fornirà specifica segnalazione degli aggiornamenti sul tema.

#### **CONTRATTI DERIVATI**

I contratti derivati, solitamente legati a finanziamenti a tasso variabile e/o a operazioni in valuta, devono essere obbligatoriamente iscritti in bilancio al loro *fair value*, quotazione dello strumento alla fine del periodo di imposta.

Le modalità di contabilizzazione dipendono dalla finalità per la quale è stato sottoscritto il contratto:

- **se di pura copertura,** vale a dire per controbilanciare l'andamento di un parametro, ad esempio l'andamento del tasso variabile di interesse di un finanziamento;
- **se di speculazione,** vale a dire non avente le caratteristiche per essere denominato di pura copertura.

Ai fini di un corretto inquadramento, i Clienti sono pregati di reperire la documentazione relativa al contratto, specialmente quella inviata periodicamente dalla banca per segnalare il c.d. *mark to market*, che ai fini semplicistici coincide con il *fair value* da iscrivere in bilancio.

Si precisa, come già ricordato nella premessa, che nel caso in cui il derivato non avesse più prospettive di favorevole copertura per l'azienda, si dovrà stralciare la riserva da copertura dei flussi con interessamento del conto economico, in particolare voce B13 "altri accantonamenti". Ciò determinerà:

- un ulteriore sforzo valutativo in merito alla tipologia ed al funzionamento del contratto derivato in essere:
- un peggioramento del risultato di bilancio;

 una indifferenza dal punto di vista fiscale, posto che l'accantonamento che si sarà chiamati a stanziare non dovrebbe essere fiscalmente deducibile, in quanto non menzionato tra quelli esplicitamente previsti dall'articolo 107 del Tuir.

Vista la particolarità della materia, si verrà contattati direttamente dallo Studio.

#### **COSTO AMMORTIZZATO**

I soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria hanno l'onere di dare rappresentazione dei crediti e dei debiti con il criterio del costo ammortizzato.

In sostanza, si tratta di:

- esprimere poste di credito o di debito ad un corretto tasso di interesse di mercato (si pensi alla voce finanziamento infruttifero soci);
- attualizzare somme a scadenza futura;
- rinominare le spese accessorie a contratti di finanziamento (spese istruttoria, imposte su finanziamenti a medio lungo periodo, oneri bancari, etc.) in interessi (passivi o attivi) accessori all'operazione, in modo che risulti in maniera evidente il reale costo del denaro per la società.

Fortunatamente, l'onere riguarda solo:

- 1) i debiti e/o i crediti iscritti per la prima volta nel bilancio 2016 e in annualità successive;
- 2) i debiti e/o crediti con scadenza superiore a 12 mesi;
- 3) i debiti e/o crediti per i quali i costi accessori sono rilevanti rispetto all'importo del capitale.

Anche per tale casistica, i Clienti interessati saranno contattati direttamente dallo studio.

#### **ASSEMBLEA DI BILANCIO**

#### TERMINI PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BILANCIO

A seguito dell'emergenza coronavirus, è stata generalizzata la possibilità di approvazione del bilancio nel termine "lungo" di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019, a prescindere dalla ricorrenza delle particolari motivazioni previste dal codice civile, ovvero interne alla società.

Posto che il maggior termine di approvazione di 180 giorni è stato previsto legislativamente, non è necessario formalizzare con un CdA (ovvero con una determina dell'amministratore unico) la decisione di differire l'assemblea rispetto alla scadenza ordinaria.

Si propone, a seguire, una tabella riepilogativa delle scadenze, mantenendo comunque il riferimento al termine "breve" dei 120 giorni, considerando che le società potrebbero avere interesse ad anticipare l'approvazione del bilancio per svariate motivazioni, tra cui:

- 1) la necessità di distribuire dividendi;
- l'opportunità di valutare l'esistenza della continuità aziendale con delle prospettive che non siano eccessivamente "inquinate" dall'emergenza del coronavirus, sia pure tenendo conto dell'intervento apportato dal D.L. 23/2020;
- 3) l'esigenza di migliorare il proprio merito creditizio presso gli istituti di credito finanziatori ("rating"), sia pure considerando le agevolazioni in termini di liquidità, apportate dal D.L. 23/2020.

È ovviamente possibile scegliere qualsiasi data intermedia, rispettando i criteri indicati nella colonna "scadenza"

Adempimento	Soggetto tenuto all'adempiment	Scadenza	Data ultima per esercizio chiuso al 31 dicembre 2019		
	o o		Termine volontario	Termine di legge	
<ul> <li>Predisposizione progetto di bilancio</li> <li>Predisposizione relazione sulla gestione</li> <li>Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Collegio sindacale</li> <li>Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Revisore contabile</li> </ul>	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	30 marzo 2020	29 maggio 2020	
<ul> <li>Deposito progetto di bilancio e allegati, relazioni degli organi di controllo presso la sede sociale</li> </ul>	Organo amministrativo + organi di controllo	Entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	14 aprile 2020	13 giugno 2020 (sabato)	
Celebrazione     assemblea per     approvazione bilancio	Convocazione a cura organo amministrativo	Entro 120 – 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articolo 2364, comma 2, cod. civ.)	29 aprile 2020	28 giugno 2020 (domenica )	
Deposito del bilancio approvato presso il	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio	29 maggio 2020	28 luglio 2020	

Registro Imprese	(a	articolo 2435, comma 1, cod. civ.)	

#### FORMALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL CDA CHE APPROVA LA BOZZA DI BILANCIO

A prescindere dallo slittamento dei termini, rimane invariato l'*iter* formale da seguire per formalizzare il bilancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dei soci.

Nelle società ove esiste il consiglio di amministrazione, si pone il problema di superare eventuali ostacoli che si ritenessero sussistenti per l'incontro fisico dei membri; al riguardo, la norma non prevede nulla di specifico e, per conseguenza, si dovrà fare riferimento alle disposizioni statutarie.

Si ritiene, tuttavia, utile segnalare che – ove il Legislatore abbia previsto la deroga per la riunione dell'organo sovrano della società (vale a dire l'assemblea) – appare a maggior ragione consentito (anzi, opportuno) estendere tali modalità anche ad altri organi societari.

In tal senso, segnaliamo la posizione assunta da Assonime che appare certa di tale possibilità.

#### FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BILANCIO

Oltre alla concessione di un maggior lasso temporale per l'approvazione, lo stesso Decreto Cura Italia ha previsto che, anche in deroga alle previsioni statutarie, si debbano agevolare le forme di partecipazione a distanza, in modo da evitare qualsiasi assembramento di persone.

In particolare, dunque, a prescindere dal contenuto dello statuto:

- 1) è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio dei diritti di voto;
- non è richiesto, come normalmente avviene, che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario (ove ritenuto necessario) ed il notaio (ove richiesto per la formalizzazione dell'atto pubblico);
- 3) la manifestazione del voto possa avvenire per via elettronica o per corrispondenza.

Nel caso di assemblee in cui tutti i soggetti partecipano a distanza, il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 187 del giorno 11 marzo 2020) ha osservato che si possa *redigere successivamente il verbale* assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Fermo quanto sopra, si prega di indicare la scelta che si preferisce:

гепп	no quanto sopra, si prega di indicare la scella che si preferisce.
	assemblea totalitaria in presenza fisica
	assemblea totalitaria con collegamento da remoto
	assemblea in presenza fisica, regolarmente convocata a mezzo per il giorno
	alle ore
	assemblea con collegamento da remoto, regolarmente convocata a mezzo per
	il giorno alle ore

#### **ATTENZIONE:**

Lo Studio, in ogni caso, raccomanda di predisporre un avviso di convocazione che sia il più possibile dettagliato, indicando (ove prescelto) il modo di collegamento da remoto, specificando la modalità di accesso alla piattaforma di supporto (preferibilmente gratuita), eventuali codici di accesso, e l'ordine del giorno, rammentando l'eventuale necessità di rinnovo delle cariche sociali e/o di nomina dell'organo di controllo.

In questa sede si ricorda, per chi non avesse già provveduto entro la scadenza dello scorso 16 dicembre 2019, che le società che, in entrambe gli esercizi 2018 e 2019, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:

- totale attivo: 4.000.000 euro;
- totale ricavi (voce A1 del Contro economico): 4.000.000 euro;
- numero dei dipendenti occupati in media (media ponderata): 20 unità;

hanno l'obbligo di adeguare lo statuto (ove necessario) entro il termine di approvazione del bilancio (ad esempio, prevedendo la figura del sindaco unico), oltre che, sempre entro la medesima data, provvedere alla nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, ovvero revisore legale).

Non è stata normata la situazione di coloro che, avendo già provveduto alla nomina dell'organo di controllo lo scorso dicembre (peraltro con riferimento al diverso biennio 2017-2018), si trovano ora con un organo formalmente nominato che dovrebbe rilasciare la relazione al bilancio 2019.

In tal caso, raccomandando la massima prudenza a tutela dell'organo amministrativo e del "controllore", vi invitiamo a contattare lo Studio per eventuali problematiche connesse a tale tematica, unitamente alle vicende della revoca o delle dimissioni, in quanto trattasi di vicende giuridicamente delicate.

#### **RINNOVO ORGANI SOCIALI**

## ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA
Segnalare qualora, in sede di approvazione del bilancio, risulti necessario provvedere al rinnovo degli organi
societari.
Organo amministrativo:
□ Sì
□ No
Organo di controllo:
□ Revisore Unico
□ Società di revisione
□ Sindaco Unico
□ Collegio sindacale

#### **NOVITÀ APPORTATE CON D.L. 23/2020**

Al fine di cogliere le evidenti difficoltà delle società in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio 2019, il Legislatore è intervenuto con il varo del D.L. 23 dell'8 aprile 2010; a seguire si riepilogano le principali novità che è bene conoscere nelle more della predisposizione del bilancio dell'esercizio 2019.

#### La proroga dell'entrata in vigore del "Codice della crisi"

Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto regole stringenti in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società; inoltre, come noto, sono stati inseriti meccanismi oggettivi per la previsione di possibili crisi aziendali (i c.d. indici di allerta).

Ebbene, il D.L. 23/2020 ha rinviato l'entrata in vigore di tali disposizioni alla data del 1° settembre 2021.

Tale differimento, tuttavia, non riguarda l'obbligo – a carico dell'organo amministrativo – di dotare la società di adeguati assetti amministrativi, contabili e organizzativi, già in vigore dallo scorso mese di marzo 2019.

Non rappresenterà, invece, un problema di immediata scadenza, l'obbligo di segnalare agli appositi organismi delle Camere di Commercio (peraltro ancora da costituire) l'eventuale situazione di crisi aziendale; tale obbligo era già stato differito al 15 febbraio 2021 dal primo decreto sul coronavirus.

#### La sterilizzazione dell'obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite

A decorrere dalla data del 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano le disposizioni del Codice Civile che impongono agli amministratori (e agli organi di controllo, ove presenti) specifici adempimenti.

Così, ad esempio, nel caso in cui fossero realizzate delle perdite superiori al terzo del capitale sociale che lo riducono al di sotto del limite di legge (dopo avere "assorbito" le riserve presenti nel patrimonio netto) non scatterà l'obbligo di decidere se: ripianare la perdita e ricostituire il capitale minimo, trasformare la società, ovvero porre la stessa in liquidazione.

L'unico obbligo che viene mantenuto in capo agli amministratori è quello di informare i soci in merito all'esistenza delle predette perdite, fornendo anche una spiegazione della genesi delle medesime e delle prospettive di superamento (se noti) che è possibile ipotizzare.

La norma, inoltre, prevede che – per lo stesso periodo – la perdita del capitale sociale minimo (in conseguenza delle perdite) non rappresenti più una causa di scioglimento della società, consentendo agli amministratori di continuare ad operare senza la preoccupazione di essere responsabili degli eventuali peggioramenti della situazione societaria.

#### L'introduzione di regole provvisorie per la valutazione della continuità aziendale

Nella redazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020; rimane l'obbligo di illustrare specificamente nella nota integrativa, anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le stesse disposizioni, precisa la norma, si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Tale ultima indicazione – pur se poco chiara – dovrebbe significare che il medesimo approccio va utilizzato nella redazione del bilancio dell'esercizio 2019, presumibilmente facendo riferimento alle risultanze del bilancio dell'esercizio 2018.

Infatti, il tema della continuità riguarda la visione prospettica che il redattore del bilancio ha del futuro, e non del corrente. In definitiva, redigendo il bilancio dell'esercizio 2019 si dovrebbe valutare se la società – nel 2020 – potrà continuare ad operare come soggetto in normale funzionamento.

#### Il trattamento di favore per i finanziamenti dei soci

Infine, segnaliamo che per i finanziamenti dei soci effettuati nel periodo che va dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020, non si applicano le norme in tema di postergazione, che prevedono il divieto di restituzione del finanziamento al socio erogante se non dopo avere soddisfatto tutti i debiti della società (questo nelle ipotesi in cui il finanziamento sia stato posto in essere in un momento di squilibrio finanziario, ovvero quando era più credibile un apporto e non un prestito, situazioni che si configurano come assolutamente ricorrenti nei periodi di crisi).

#### CHECK LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

A seguire si presenta una lista di controlli, procedure e richieste di documenti ritenuti necessari per una corretta analisi del bilancio.

Al fine di agevolare la compilazione, si segnala che:

- la colonna "Visto" va spuntata quando è stato effettuato il controllo, oppure predisposto il documento richiesto;
- la colonna "Allegati" va compilata indicando il numero dei documenti trasmessi allo Studio in riferimento alla specifica tematica;
- la colonna "Rif" indica il numero della scheda di dettaglio che si è chiamati a compilare per approfondire la tematica.

	Dati e documenti richiesti	Visto	Allegati	Rif.
	Situazione contabile e mastrini			
1	Situazione contabile PDF aggiornata al 31 dicembre 2019			
	Stampa PDF dei partitari (mastrini) dell'esercizio 2019			
	Competenze bancarie			
2	Dettaglio delle competenze bancarie al 31 dicembre 2019 (ove non			
	risultino già contabilizzate nel mese di dicembre) e riconciliazioni delle			
	schede contabili con gli estratti conto bancari  Finanziamenti e mutui			
	Dettaglio dei finanziamenti e mutui in corso e relative competenze;	_		
	per i mutui indicizzati produrre un piano di ammortamento			
	aggiornato, per i mutui stipulati nel corso del 2019, oltre al piano di			
	ammortamento, produrre copia del relativo contratto.			
3	Casi particolari:			
	segnalare la presenza di mutui relativi a fabbricati merce o			
	strumentali, ai fini di valutarne la capitalizzazione;			
	segnalare la presenza di eventuali mutui relativi a fabbricati  notrimonio:			
	patrimonio;  • segnalare la presenza di moratorie e fornire la relativa			
	documentazione			
	Contratti di <i>leasing</i>			01
	Copia dei nuovi contratti di <i>leasing</i> stipulati; verifica del conteggio del			
4	calcolo del risconto.			
	Segnalare l'eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei			
	leasing			
	Beni ammortizzabili			02
	Schede dei cespiti acquistati nel corso dell'esercizio riconciliate con la			00
	contabilità e con allegata copia delle relative fatture di acquisto.			03
	Evidenza degli acquisti di beni connessi con <u>la telefonia</u> , poiché gli stessi sono deducibili nella misura dell'80%.			04
5	Elenco dei beni per i quali spetta il <i>super</i> ammortamento o l' <i>iper</i>			04
3	ammortamento (in tal caso allegare anche la documentazione			
	comprovante la tipologia di bene e la sua interconnessione).			
	Verifica del conteggio degli ammortamenti 2019 secondo le aliquote			
	previste dai piani di ammortamento, applicando le nuove regole			
	esposte nell'apposita scheda.			

Inoltre, per le <u>cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'esercizio,</u> predisporre copia della fattura di vendita con l'indicazione dell'anno di acquisizione del cespite venduto e delle eventuali rivalutazioni	
acquisizione del cespite venduto e delle eventuali rivalutazioni	
effettuate.	
Per i soli clienti non seguiti dallo Studio nelle precedenti annualità, ed	
in relazione ai fabbricati già presenti (in proprietà e <i>leasing</i> ) nel periodo	
2005 produrre la documentazione utilizzata per conteggiare la quota	
parte di costo delle aree non deducibile.	
Per le aree autonomamente acquistate nel passato produrre copia del	
relativo rogito, come da apposito prospetto	
	05
	US
6 Verifica della quota deducibile delle spese di manutenzione e	
riparazione, sulla base dell'apposita scheda	
Costi delle auto	
Predisposizione di un prospetto <i>extra</i> contabile che evidenzi i costi	
delle singole autovetture suddivisi per categoria (ammortamenti,	
canoni <i>leasing</i> , manutenzioni, bolli, assicurazioni, noleggi, etc.) nonché	
il riferimento alla caratteristica d'uso dei mezzi (strumentali, promiscui,	
concessi in uso a dipendenti, etc.) al quale andranno allegati i relativi	
mastrini, al fine di verificare la riconciliazione.	
Segnalare i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la	
maggior parte del periodo d'imposta.	
Per ogni mezzo immatricolato come autocarro allegare copia leggibile	
del libretto di circolazione per la verifica fiscale del caso.	
Segnalare la presenza di finanziamenti specificamente destinati	
alla acquisizione di veicoli a motore a deducibilità limitata; infatti,	
secondo le indicazioni della Agenzia delle entrate, anche tali interessi	
soggiacciono unicamente alla deduzione limitata di cui all'articolo 164,	
Tuir. Analogo approccio dovrebbe valere per i <i>leasing</i>	
Tail. 7 thatogo approved devisable valere per 17 daeming	
Iva indetraibile sui costi delle auto	
Verifica del corretto comportamento tenuto nella registrazione	
dell'eventuale IVA non detraibile sulle spese per automezzi	
8 Crediti verso clienti: analisi dell'esigibilità	06
Controllo dei partitari clienti con elencazione e documentazione dei	
crediti di dubbia esigibilità (sofferenze, fallimenti e pratiche legali,	
eventuali assicurazioni sui crediti, etc.).	
Verifica dell'eventuale stralcio dei crediti di modesta entità	
9 Crediti e debiti in valuta estera	07
Dettaglio dei debiti e crediti (verso banche, clienti, fornitori, etc.) e delle	
disponibilità liquide (saldi attivi bancari e cassa) in valuta estera con	
indicazione del cambio storico, e degli eventuali contratti stipulati per la	
copertura del rischio di cambio	
10 Crediti Iva e verso l'erario in attesa di erogazione	
Copia di eventuali istanze di rimborso Iva in attesa di erogazione,	
nonché di eventuali altre imposte e tasse	
11 Crediti per ritenute subite e certificazioni	
Copia degli estratti conto bancari da cui risultino le ritenute subite	
sugli interessi attivi.	
Copia delle certificazioni per ritenute subite su provvigioni o altri	

	proventi assoggettati		
12	Dividendi incassati nell'esercizio		
	Copia delle certificazioni dei dividendi percepiti	_	
13	Redditi prodotti da società partecipate in regime di trasparenza		
	Copia della documentazione relativa ai redditi prodotti da società		
	trasparenti partecipate		
14	Crediti ceduti pro-solvendo e rischi di regresso		
	Ammontare dei rischi di regresso residui sui crediti ceduti pro solvendo		
	(Sabatini, etc.)		
15	Assicurazioni: regolazione premi e risarcimenti		
	Copia delle polizze assicurative pagate nel 2019 (da riconciliare con i		
	premi registrati nel relativo sottoconto), oltre all'elenco degli eventuali		
	risarcimenti assicurativi relativi all'esercizio non ancora erogati e delle		
	eventuali regolarizzazioni/conguagli di premi R.C. o di altro tipo da		
	effettuarsi nel 2020 per il 2019.		
	Segnalare, in particolare, i contratti:		
	aventi ad oggetto la copertura del Tfm degli amministratori;		
	aventi ad oggetto la copertura "Key Man" relativamente al rischio		
	vita e infortuni degli amministratori;		
	aventi dei rendimenti connessi alla polizza, al fine di individuarne il		
	corretto trattamento contabile e fiscale		
16	Utenze telefoniche		
	Verifica dei canoni anticipati su utenze telefoniche (fatture 2019) e dei		
	consumi telefonici di competenza 2019 addebitati con fatture ricevute		
	nel 2020 (fatture da ricevere).		
	Verificare il corretto regime di detrazione dell'Iva sui contratti relativi a		
	telefoni cellulari		
17	Viaggi e trasferte		
	Verifica dei costi per viaggi e missioni dei dipendenti, amministratori		
	e altri collaboratori coordinati continuativi, documentati da apposite		
	note spese a piè di lista.		
	In particolare, fare attenzione ai limiti massimi per la deducibilità dei		
	rimborsi chilometrici in relazione ai cavalli fiscali del veicolo personale		
	utilizzato.		
	Verificare il rispetto dei limiti massimi fiscali nel caso di indennità		
10	forfetarie		
18	Contributi in conto capitale, conto impianti e conto esercizio		
	Documentazione (copia decreti e delibere di assegnazione) relativa ad		
	eventuali contributi in conto esercizio, in conto capitale o in conto		
10	impianti concessi e/o incassati nell'esercizio		
19	Costi del personale  Prospetto dei costi del personale relativi al 2019 e dei ratei per	J	
	retribuzioni e contributi differiti (tredicesima, quattordicesima, ferie e		
20	permessi), del saldo assicurazione Inail e del Tfr  Controllo movimentazioni Tfr		
20	Relativamente al Tfr verificare la formazione nel corso dell'anno	<b>-</b>	
	(accantonamento al fondo, erogazioni a dipendenti licenziati,		
	erogazione di acconti).		
	Verifica dell'esistenza di quote di accantonamento al Tfr destinate a		

	forme pensionistiche complementari oppure al fondo tesoreria dell'Inps		
21	Inail su collaboratori		
21	Verifica delle posizioni Inail relative ai collaboratori coordinati	_	
	continuativi e del trattamento delle eventuali somme trattenute ai		
	medesimi		
00			
22	Agenti di commercio		
	Verifica dei conguagli contributivi Enasarco e dell'accantonamento Firr		
	e dell'eventuale indennità suppletiva di clientela relativi agli agenti e		
	rappresentanti		
23	Compensi all'organo amministrativo e di controllo		80
	Verifica dei compensi spettanti all'organo amministrativo con		
	riferimento alle deliberazioni relative, con evidenziazione dell'eventuale		
	quota non erogata.		
	Verifica dei compensi spettanti all'organo di controllo, se esistente		
24	Inventario di magazzino		
	Dettaglio delle quantità di magazzino al 31 dicembre 2019 e relativa		
	valorizzazione.		
	Segnalazione di eventuale obsolescenza di alcuni prodotti con valore		
	di mercato inferiore al costo.		
	Prospetto di valutazione dei lavori in corso di esecuzione, con		
	separata indicazione di quelli con durata infrannuale e ultrannuale		
25	Acquisizioni immobiliari		
	Allegare copia di eventuali atti di acquisto o cessione di immobili		
26	Canoni di locazione		
	Allegare copia di contratti di locazione stipulati, al fine del calcolo di		
	eventuali risconti.		
	Segnalare la presenza di eventuali canoni relativi ad immobili		
	concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la residenza per		
	motivi di lavoro.		
	Verifica di cauzioni attive o passive su contratti di locazione, e		
07	dell'eventuale conteggio degli interessi maturati, se fruttifere		
27	Erogazioni Liberali Copia delle ricevute relative ad eventuali erogazioni liberali, per la		
	verifica della deducibilità fiscale		
28	Patrimonio netto e apporto dei soci		09
20	Verifica delle scritture contabili relative alla destinazione del	_	09
	risultato di esercizio		10
	Verificare compilazione prospetto delle movimentazioni del PN		10
	Compilazione prospetto apporti e finanziamenti soci		
29	Modifiche alla compagine societaria e cariche sociali		
	Acquisire copia degli atti che interessano modifiche statutarie, acquisti		
	e cessioni di quote, attribuzione o modifiche di cariche sociali		
30	Società partecipate		
	Acquisire copia degli ultimi bilanci approvati di eventuali società		
	controllate e collegate		
31	Garanzie prestate dalla società		
	Indicazione dell'esistenza di garanzie prestate direttamente o		
	indirettamente dalla società (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e		
	reali)		
32	Operazioni a pronti con obbligo di retrocessione a termine		

	Verifica della presenza di operazioni a pronti con obbligo di		
00	retrocessione a termine		
33	Rapporti con parti correlate  Verifica della presenza di rapporti con parti correlate		
34	Contratti derivati		
34	Verifica della eventuale presenza di contratti derivati.		
	Individuare il costo di iscrizione.		
	Individuare il costo di iscrizione.     Individuare il fair value		
35	Costo ammortizzato: debiti		
35		_	
	Verifica presenza di debiti iscritti per la prima volta nel 2019 per i quali:		
	sono presenti spese di istruttoria non trascurabili;     applicata un tagge inferiore a guello di margata.		
	è applicato un tasso inferiore a quello di mercato;		
36	la scadenza è superiore a 12 mesi  Costo ammortizzato: crediti		
30			
	Verifica presenza di crediti iscritti per la prima volta nel 2019 per i		
	quali:		
	sono presenti spese di istruttoria non trascurabili;     Applicata un tagge inferiore a quello di marcata;		
	è applicato un tasso inferiore a quello di mercato;  la academa à curariare a 10 masi.		
07	la scadenza è superiore a 12 mesi  Società di comodo		44
37			11
	Verifica della condizione di società di comodo, mediante la		
20	compilazione dell'apposito prospetto		10
38	Dettaglio imposte		12
	Verificare la compilazione del prospetto necessario per il calcolo delle deduzioni.		
	Allegare copia dei versamenti a saldo e acconto effettuati nell'anno,		
	qualora non già in possesso dello Studio, previa verifica con i relativi		
20	mastrini contabili		13
39	Riporto perdite fiscali		13
	Aggiornare la compilazione del prospetto di memoria delle perdite fiscali		
	Segnalare l'eventuale stanziamento di imposte anticipate sulle		
	predette, con relativo raccordo con i mastrini contabili		
40	Calcolo Ace		14
40			14
	Segnalare le necessarie informazioni per il calcolo dell'aiuto alla		
41	crescita economica compilando apposito prospetto		15
41	Calcolo Irap		15
	Segnalare le necessarie informazioni per il calcolo dell'imposta		
42	regionale sulle attività produttive  Calcolo deducibilità spese di rappresentanza		16
42	Segnalare le necessarie informazioni per il calcolo dell'aiuto della		10
	corretta misura della deducibilità delle spese di rappresentanza,		
	distinguendo le varie fattispecie previste dalla normativa fiscale		
	Operare, ove possibile, un ragguaglio con le voci contabili di		
43	riferimento allegando i mastrini		17
43	Contributi, sovvenzioni e vantaggi economici da enti pubblici		17
	Segnalare le necessarie informazioni da esporre nella nota integrativa		
	(bilancio in forma ordinaria), ovvero sul sito della società (bilancio in		
	forma abbreviata)		

### SCHEDA 01 - PROSPETTO BENI ACQUISITI IN LEASING

(solo per i bilanci in forma ordinaria)

	Contratto	Data	Descrizione bene	Data consegna	Costo originario	Durata	Canone anticipato	Canoni successivi (n)	Prezzo di riscatto
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

	PROSPI	ETTO DELLE OP	ERAZIONI DI <i>LE</i>	ASING FINANZI	ARIO AL 31/12/2	019	
delle rate di		Interessi	Valore dei beni				
N.	canone non scadute al 31/12/19 (A)	passivi di competenza 2019 (B)	Costo storico (sostenuto dal concedente) (C)	Quota di ammortamento 2019 (D)	Fondo ammortamento al 31/12/2019 (E)	Valore netto di bilancio (C –E)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

11			
12			

#### SCHEDA 02 – AMMORTAMENTI 2019

La determinazione delle quote di ammortamento per l'anno 2019 deve essere effettuata in conformità alle indicazioni del documento contabile Oic 16 che, al riguardo, precisa che l'ammortamento è il procedimento con cui si ripartisce il costo di una immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile. Inoltre:

- l'ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l'impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti;
- il piano di ammortamento inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione;
- se la residua possibilità di utilizzazione va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (costo storico al netto degli ammortamenti già stanziati) va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e tale modifica va motivata in Nota integrativa.

Tali concetti debbono essere tenuti ben presenti ogni volta che si adottino delle variazioni delle quote di ammortamento rispetto a quelle adottate nei precedenti anni.

Va anche precisato che il documento Oic 16 meglio precisa le **ipotesi di beni che non vanno ammortizzati**, sottintendendo che la procedura vada applicata in tutte le altre ipotesi.

Beni destinati alla vendita	I beni iscritti nelle immobilizzazioni, nel momento in cui sono destinati all'alienazione, sono riclassificati nell'attivo circolante e quindi valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I medesimi beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento
Beni obsoleti	<ul> <li>I cespiti obsoleti e che non saranno più utilizzati nel ciclo produttivo vanno riclassificati nell'attivo circolante e valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.</li> <li>Per valore desumibile dall'andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia, il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione.</li> <li>Tali beni non sono più oggetto di ammortamento</li> </ul>
Beni con valore contabile < al valore residuo stimato	Il valore residuo stimato è definito come "il valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile residua".  Si tratta dunque del valore che l'impresa stima di ottenere al termine della vita utile dall'alienazione del bene e non, invece, del valore corrente stimato dall'impresa nel corso dei diversi esercizi di utilizzo del bene.  Tale valore deve essere determinato nel momento in cui l'impresa acquista il bene ed inizia il processo di ammortamento e deve essere successivamente sistematicamente aggiornato.  Rientrano in questa categoria anche i fabbricati c.d. patrimonio che vanno sempre ammortizzati, tranne nel caso in cui il valore residuo contabile sia già inferiore al valore di mercato.

	ELENCO DEI BENI PER I QUALI NON	È STATO EFFETTUATO L'AMMORTAMENTO
N°	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
	2200111210112	(indicare una delle 3 ipotesi viste sopra)

	ELENCO DEI BENI PER I QUALI È STAT	A MODIFICATA LA QUOTA DI AMMORTAMENTO
N°	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Rimangono poi applicabili i seguenti principi di natura fiscale:

- 1. il criterio di derivazione, per cui gli ammortamenti sono deducibili se e nella misura in cui risultano imputati a Conto economico;
- 2. la tabella del D.M. 31 dicembre 1988, contenente le percentuali massime di ammortamento deducibili fiscalmente (per chi avesse utilizzato le predette misure anche a livello civilistico, pertanto, si continua il precedente piano di ammortamento);
- 3. la regola per cui nel primo anno di ammortamento del bene, l'aliquota tabellare deve essere ridotta al 50%;
- 4. la regola per cui la deduzione delle quote di ammortamento avviene solo a decorrere dal momento di entrata in funzione del bene (e non da quando il bene è pronto all'uso, come richiede il codice civile);
- 5. la deduzione integrale del costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro (sia pure con alcune accortezze che verranno poi descritte);
- 6. per i beni nuovi acquistati nel 2019 (ed entrati in funzione nel medesimo anno) è possibile godere del super ammortamento (ad esclusione di particolari tipologie di beni che ne restano escluse) che, tuttavia, viene rappresentato come variazione extracontabile e non interessa il Conto economico. Per i beni appartenenti alla categoria Industria 4.0 (se interconnessi), è possibile beneficiare dell'iper ammortamento. Il beneficio non transita però dalla contabilità;
- 7. eventuali svalutazioni civilistiche dei beni sono irrilevanti ai fini fiscali.

Deve essere poi rammentato che l'Amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali derivanti da **comportamenti contabili non coerenti** (quindi non opportunamente giustificati in Nota integrativa) con quelli del passato.

A seguire si presentano alcune tabelle di supporto per la corretta impostazione degli ammortamenti.

	SCHEDA PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI					
N°		DOMANDA A	CUI RISPONDE	RE		✓
01	Confermare che le percentuali fiscalmente ammesse in deduz		nto utilizzate so	ono non superiori	rispetto a quelle	
	Segnalare i beni per i quali le Conto economico:	e percentuali fi	scali sono infe	riori rispetto a qu	elle utilizzate a	
	Descriz	zione		Aliquota civile	Aliquota fiscale	
						-
02						
						_
03	Confermare che non sono più s	stanziate quote	di ammortame	nto anticipato		
04	Confermare che non sono più s	stanziate quote	di ammortame	nto accelerato		
	Confermare che, per eventuali valori incrementati per effetto, a					
	Descrizione		i civili		i fiscali	
	bene immobile	storico	quota	storico	quota	
05						
06	Confermare che le percentuali passati	di ammortame	nto sono coere	nti con quelle app	licate negli anni	
07	Confermare che, in caso di m residua del bene e non si tradu valore nell'anno		•	•		
08	Confermare che la percentuale nel corso del 2019	e di ammortam	ento è stata rid	dotta al 50% per	i beni acquistati	
09	Confermare che, per i beni di vi dei seguenti metodi di deduzioni  tradizionale ammortamento  imputazione tra i materiali hanno utilità pluriennale e vanno capitalizzati né indice	ne: o di consumo (v e, quindi, sono	oce B6), sulla o	considerazione ch costi di periodo (	ne gli stessi non	

Segnalare eventuali beni che sono stati oggetto di rivalutazione fiscale.

Per ciascun bene consegnare:

10

- 1) modalità di determinazione del valore aggiornato;
- 2) mastrino della categoria di appartenenza per costo storico e fondo. Indicare, nel dettaglio a seguire, i beni rivalutati e la tecnica contabile di rivalutazione seguita

Descrizione	Rivalutazione	Rivalutazione	Decremento del
bene	storico	storico e fondo	fondo

#### SCHEDA 03 - PROSPETTO RACCORDO SUPER E IPER AMMORTAMENTO

#### ELENCO BENI NUOVI OGGETTO DI SUPER AMMORTAMENTO ANCHE SE ACQUISITI IN **LEASING** (allegare copia delle fatture di acquisto da cui si desuma la data) Lo studio provvederà ad individuare eventuali beni esclusi per tipologia e/o data di acquisto Entrato in Descrizione funzione **Importo** nel 2019 1 2 3 4 5 7 8 9 10

	ELENCO BENI NUOVI OGGETTO DI IPER AMMORTAMENTO ANCHE SE ACQUISITI IN <i>LEASING</i> (allegare copia delle fatture di acquisto da cui si desuma la data)					
	Descrizione	INTERCONNESSIONE	Entrato in funzione nel 2019	Importo		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

#### SCHEDA 04 - SCORPORO DELLE AREE

Da utilizzare solo per nuovi fabbricati acquistati nel corso del 2019 e per i clienti non assistiti dallo Studio nel precedente anno, per tutti i fabbricati (in tal caso, per gli immobili già posseduti nel 2005, indicare i dati con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2005).

Compilare un prospetto per ogni fabbricato; per gli immobili detenuti in *leasing* allegare copia del contratto.

DESCRIZIONE FABBRICATO				
ESTREMI CATASTALI				
UBICAZIONE				
UTILIZZO	☐ per attività aziendale		☐ locato a terzi	
UTILIZZO	Tipo di attività svolta		locato a terzi	
	·	. d44 a a \		
	(del proprietario o del conduttore)			2
		reparto pro		m <sup>2</sup>
			o deposito	m <sup>2</sup>
DESTINAZIONE DEI LOCALI		per area di	vendita	m <sup>2</sup>
DEGINALIGNE DE LOGALI	Suddivisione	per mensa,	spogliatoi, servizi	m <sup>2</sup>
	degli spazi interni	per uffici		m²
		Altro		m²
		TOTALE METRATURA		m²
	TOTALE			€
	Di cui area acquisita autonomamente			€
	Di cui costi accessori			€
	Di cui oneri di urbanizzazione			€
VALORE CONTABILE	Di cui costi di costruzione	<b>)</b>		€
DEL BENE	Di cui costi di acquisto fabbricato e operi accessori		neri accessori	€
DEL BENE				
	prima della messa in uso dei locali			€
	Di cui incrementi, miglio	rie e comp	letamenti sostenuti	
	dopo la messa in uso dei locali			€
	Di cui rivalutazioni			€
VALORE CONTARU E E :-	TOTALE			€
VALORE CONTABILE DEL	Di cui per costo storico			€
FONDO AMMORTAMENTO	Di cui per oneri incrementativi			€

#### ATTENZIONE:

Per coloro che lo scorso anno non avessero già osservato le indicazioni dell'Oic 16 in merito all'obbligo di scorporo delle aree, verificare la parte che segue

## SCORPORO OBBLIGATORIO DEL VALORE DELLE AREE: LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO OIC 16

Tra i beni che non sono oggetto di ammortamento si annoverano le aree (con esclusione di quelle destinate a cave o a discarica), a prescindere dal fatto che siano "libere" oppure sovrastate da fabbricati.

Il documento Oic 16 non permette più la indicazione cumulata del fabbricato con le aree di sedime. Appare allora necessario:

- 1) individuare il valore del terreno, tenendo presente che i criteri civilistici divergono da quelli forfetari di natura fiscale; si dovrebbe, ad esempio, ricorrere ad una perizia o, comunque, ad una quantificazione di tipo oggettivo (comunque riferita alla data di acquisto del fabbricato);
- 2) verificare se, nel fondo ammortamento del fabbricato, sia presente una quota astrattamente riferita al terreno che, come tale, dovrebbe essere scorporata (ciò accade solo nella ipotesi in cui non si sia provveduto nel passato). Peraltro, tale quota di ammortamento riferibile all'area dovrà essere riqualificata contabilmente, giustificandola con una differente motivazione (ad esempio, imputazione ad un Fondo di bonifica ambientale, vale a dire spese necessarie al recupero dell'aree nel caso di dismissione del fabbricato), oppure riconoscendovi la commissione di un errore contabile (imputazione a patrimonio netto se l'errore è rilevante, ovvero a Conto economico se l'errore è irrilevante).

## SCHEDA 05 - SPESE DI MANUTENZIONE DEDUCIBILI

Le spese di manutenzione che sono imputate a Conto eco seconda che siano ascrivibili ad una delle seguenti fattisped		erso regime di deducibilità a
Spese di manutenzione su beni di terzi	€,	Deducibili senza limiti quantitativi, salvo regole specifiche (ad esempio, manutenzioni su vetture)
<ol> <li>Spese di manutenzione su beni propri da capitalizzare</li> </ol>	€,	Si deducono tramite ammortamenti
<ol> <li>Spese di manutenzione derivanti da contratti di manutenzione</li> </ol>	€	Si deducono in base alla competenza temporale
4) Spese di manutenzione su beni propri	€,	Si deducono sulla base del plafond determinato come segue
TOTALE SPESE DI MANUTENZIONE A BILANCIO	€,	
Beni propri materiali, come risultanti dal libro dei beni ammortizzabili alla data del 01 gennaio 2019	+ €	
Beni propri materiali coperti da contratto di manutenzione	- €,	
Valore dell'area sulla quale insistono fabbricati o delle aree non edificate	- €	
Base di calcolo	= €	x 5%
Platond di deducibilità delle spese di manutenzione su beni propri non coperti da contratti di manutenzione	€	A 3 /8
Spese a bilancio	€,	
Spese deducibili	€,	
Eccedenza da ripartire in 5 anni	€,	

#### SCHEDA 06 – I CREDITI E LE SVALUTAZIONI

#### PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE

#### Le perdite su crediti di modesta entità

Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L'impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l'infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l'esito negativo del pignoramento, l'irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all'abbandono del credito etc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l'impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l'inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l'azione legale di recupero). La nozione di "modesto importo" deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell'azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d'affari.

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 5, Tuir, vengono previste ipotesi "automatiche" di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, gli elementi certi e precisi sussistono:

- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'importo;
- i crediti di modesta entità viene previsto che gli stessi si ritengono tali quando il loro ammontare non
  è superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato sopra i 100 milioni di
  euro) e non superiore a 2.500 euro per tutte le altre imprese; per tali crediti di modesto importo si
  afferma che gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita ai fini fiscali
  sussistono in ogni caso quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del
  credito:
- quando, a prescindere dall'importo, il credito sia stato stralciato (perdita su crediti) in applicazione dei corretti principi contabili.

Al di fuori di questi casi, per i crediti di modesto importo, resta comunque opportuno l'invio al proprio cliente di una specifica dichiarazione di remissione del debito.

Creditore	Importo	Inviata dichiarazione di remissione (*)

<sup>(\*)</sup> di seguito si riporta un *fac-simile* di dichiarazione del debito da inviare ai clienti per i quali si intende procedere allo stralcio totale o parziale dei crediti stessi.

#### Fac-simile

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società
premesso
che risulta creditore nei confronti di
considerando
<ul> <li>la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;</li> <li>la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all'entità modesta del credito stesso;</li> </ul>
visto
quanto previsto dall'articolo 1236, cod. civ. in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l'obbligazione
dichiara
(opzione per la rinuncia totale) irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1236, cod. civ. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di €
(opzione per la rinuncia parziale)
irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1236, cod. civ. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €

#### PROSPETTO DEI CREDITI PRESCRITTI

#### Crediti per i quali è intervenuta la prescrizione

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 5, Tuir, vengono previste ipotesi "automatiche" di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, viene previsto che gli elementi certi e precisi sussistono, a prescindere dall'ammontare, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto

Creditore	Importo	Data

#### PROSPETTO DEI CREDITI DA STRALCIARE DAL BILANCIO

#### Casi in cui è possibile lo stralcio contabile

Casi che comportano obbligo di cancellazione del credito dal bilancio	<ul> <li>forfaiting;</li> <li>datio in solutum;</li> <li>conferimento del credito;</li> <li>vendita del credito, compreso factoring con cessione pro soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;</li> <li>cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito</li> </ul>
Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio	<ul> <li>mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;</li> <li>cambiali girate all'incasso;</li> <li>pegno di crediti;</li> <li>cessione a scopo di garanzia;</li> <li>sconto, cessioni pro solvendo e cessioni pro soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;</li> <li>cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito</li> </ul>

Creditore	pro soluto	forfaiting	conferito	cartolarizzato
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				

#### PROSPETTO DEI CREDITI OGGETTO DI PROCEDURE CONCORSUALI

#### Crediti interessati da procedure concorsuali

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 5, Tuir, viene esteso all'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* articolo 182-*bis*, L.F. quanto già previsto per le procedure concorsuali. In particolare, nella nuova ipotesi, la deduzione della perdita su crediti sarà possibile dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

Indicare nel presente prospetto (con la relativa sigla) i crediti interessati da procedure concorsuali e para concorsuali, quali:

- F = fallimento (rileva la data della sentenza dichiarativa)
- LCA = liquidazione coatta amministrativa (rileva la data del provvedimento che ordina la liquidazione)
- CP = concordato preventivo (rileva la data del decreto di ammissione alla procedura)
- ARD = accordo ristrutturazione del debito (rileva la data di omologazione dell'accordo)
- AS = amministrazione straordinaria di grandi aziende in crisi (rileva la data del decreto che dispone la procedura)
- PA = piani attestati (data di iscrizione nel Registro Imprese)
- PEE = procedure estere equivalenti

Creditore	Sigla	Importo	Data

#### PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTO IMPORTO SCADUTI DA 6 MESI

#### Crediti interessati da procedure concorsuali

Nel prospetto che segue vanno indicati, per singolo cliente, gli importi dei crediti che non superano i 2.500 euro (5.000 euro per soggetti con ricavi > 100 milioni di euro) che sono già scaduti (come originario termine di pagamento) alla data del 31 dicembre 2019

L'importo dei 2.500 euro (o dei 5.000 euro) va commisurato:

- avendo riguardo all'importo di ogni singola fattura, tranne il caso di contratti che danno origine a prestazioni continuative (assicurazioni, locazioni, etc.);
- comprendendo l'Iva e non considerando eventuali svalutazioni non riconosciute fiscalmente;
- considerando solo l'importo residuo, nel caso di incasso parziale;
- non considerando i crediti coperti da garanzia assicurativa

Creditore, numero e data fattura	Importo	Scaduto al

#### SCHEDA 07 - CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA

#### SALDI ATTIVI E PASSIVI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA

Nella redazione dei bilanci bisogna tener conto di quanto segue:

- le attività e le passività in valuta, già iscritte in contabilità ai cambi della data di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, iscrivendo la variazione al Conto economico;
- l'eventuale differenza positiva su cambi non può essere distribuita fino a quando non sarà realizzato, con l'estinzione dell'attività o della passività che l'ha generata;
- sulla base dell'incidenza sul Conto economico derivante dalla suddetta valutazione, viene richiesta una specifica indicazione in Nota integrativa in ordine agli effetti potenzialmente derivanti da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell'esercizio

Descrizione debito/credito	Valuta	Importo in valuta originaria (A)	Importo in contabilità (B)	Cambio al 31/12/2019 (C)	Importo con cambio al 31/12/2019 (D = A x C)	Differenza su cambio (B – D)
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€

# SCHEDA 08 – COMPENSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO

Per gestire correttamente la deducibilità ai fini fiscali dei compensi agli amministratori secondo il criterio di cassa, è opportuno evidenziare quanto segue:

Compenso da delibera assembleare relativo al 2019	Di cui pagato nel corso del 2019	Di cui pagato entro il 31 dicembre 2019 ad amministratori con partita Iva	Di cui pagato entro il 12 gennaio 2020 ad amministratori senza partita Iva	Di cui non pagato				
Contattare lo Studio in merito a tali problematiche, se ritenute presenti:								
<ul><li>esistenza della d</li></ul>	esistenza della delibera assembleare in merito al compenso							

- misura sproporzionata del compenso
- presenza di accantonamento per TFM

Per gestire correttamente la competenza ai fini fiscali dei compensi al Collegio sindacale o ad altro organo di controllo (compreso il revisore unico), è opportuno evidenziare quanto segue:

	Descrizione della quantificazione dei compensi	Importo Parziale	Importo totale
□A	forfait, come da verbale di nomina		
□s	olo ove previsto specificamente da verbale di nomina: dettagliare		
	a) Verifiche trimestrali del 2019		
	b) Controlli sul bilancio del periodo 2018 e stesura delle relazioni		
	c) Partecipazioni alle riunioni del consiglio e alle assemblee del 2019		

Riepilogo dei compensi agli organi societari per la Nota integrativa	Importo totale
□ compensi all'organo amministrativo	
□ compensi al collegio sindacale	
□ compensi al revisore	
Nel caso in cui siano stati erogati prestiti ad amministratori o sindaci, ovvero siano s	state concesse delle
garanzie a tali soggetti, specificare importi e motivazioni allo Studio:	

# SCHEDA 09 - PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO					
	Que	ota:	Disponibile per:		
Posta di patrimonio	Disponibile	Non disponibile	Distribuzio ne ai soci	Altri utilizzi	
Capitale euro	//	//	//	//	
Riserva sopraprezzo azioni					
Riserva da rivalutazione					
Riserva legale					
Riserva statutaria					
Altre riserve					
Riserve per azioni o quote di società controllante					
Riserva da utili netti su cambi					
Riserva da valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto					
Riserva da deroghe ex articolo 2423					
Riserva per copertura flussi finanziari attesi (derivati)					
Utili (perdite) portati a nuovo					
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio					

# SCHEDA 10 - APPORTI DEI SOCI E FINANZIAMENTI

	FINANZIAMENTI SOCI GIÀ PRESENTI AL 31-12-2017						
5Data	Socio	Importo	Scadenza	Postergazione (*)			
		€					
		€					
		€					
		€					
		€					

	FINANZIAMENTI SOCI EROGATI NEL 2018						
Data	Socio	Importo	Scadenza	Postergazione (*)			
		€					
		€					
		€					
		€		٥			
		€					
		€					

	FINANZIAMENTI SOCI EROGATI NEL 2019						
Data	Socio	Importo	Scadenza	Postergazione (*)	Infruttifero o a tasso inferiore al mercato		
		€					
		€					
		€			_		
		€					
		€					
		€					
		€					
		€					
		€					
		€					
		€					
		€					
		€					
		€					
		€					

 $<sup>(^*)</sup>$  barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

### **ATTENZIONE**

A decorrere dall'esercizio 2016 la società beneficiaria della rinuncia (a prescindere dal transito a Conto economico che, come visto, non dovrebbe avvenire) è tenuta a tassare come sopravvenienza attiva (solo fiscale e non contabile) se il socio non consegna alla società una dichiarazione con l'indicazione del costo fiscalmente riconosciuto. Tale dichiarazione deve avvenire nella forma qui rappresentata.

MARIO ROSSI (socio)
Via,
CAP Città ()

# Rinuncia del credito da parte del socio

# .....

Spett.le Società

Via .....

ALFA Srl

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445)

II/La sottoscritto/a	nato/a a .	() il	
residente nel Comune di	(), V	ia	Nr
codice fiscale			

- in qualità di socio della .....
- sotto la propria responsabilità e Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,

### **DICHIARA**

che il valore	fiscalmente	riconosciuto	del	credito	di	,00	euro	cui	ha
rinunciato in c	data / /	, ammonta	a ad	euro	,00.				
Si allega copi	a del docume	ento di identit	à in d	corso di	validità				

Data ...... IL DICHIARANTE

Esente dall'imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c.1 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 14 Tabella B DPR 642/72

È opportuno l'invio a mezzo PEC o raccomandata senza busta

# PROSPETTO RELATIVO ALLA VOCE DEGLI APPORTI DEI SOCI

Versamenti in conto aumento capitale	Rappresentano riserva che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	Riserva che accoglie i versamenti, non restituibili, effettuati dai soci in via anticipata in vista di un futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale	Riserva che accoglie i valori di nuovi apporti operati dai soci pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale
Versamenti a copertura perdite	Riserva che accogli i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita

APPORTO SOCI						
			FONDO P	ERDUTO	FINAL	IZZATI
Data	Socio	Importo	Conto capitale	Copertura perdite	Conto futuro aumento capitale	Conto aumento capitale
		€			٥	
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				
		€				

 $<sup>(^{\</sup>star})$  barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

# SCHEDA 11 - SOCIETÀ DI COMODO

# VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ (test sui ricavi minimi)

	_	
	1	Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
	2	Primo periodo d'imposta
	3	Società in amministrazione controllata o straordinaria
	4	Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in
		mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e società
		da essi controllate, anche indirettamente
	5	Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
	6	Numero di soci non inferiore a 50
Cause di	7	Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti
		mai inferiore alle dieci unità
esclusione	8	Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
(verificate		giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
sull'anno 2019)	9	Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione
		(raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale
	10	Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale
		sociale
	11	per le società ed enti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità
		fiscale individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per
		l'accesso al beneficio premiale
	12	Società consortili
	//	Start up innovative
	99*	Società in stato di liquidazione, che - con impegno assunto in dichiarazione dei
		redditi - richiedono la cancellazione dal Registro Imprese a norma degli articoli
		2312 e 2495, cod. civ., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
		redditi successiva
	2	Società soggette ad una delle procedure di cui all'articolo 105, Tuir o a una
Cause		procedura di liquidazione giudiziaria (ad esempio fallimento, liquidazione coatta,
disapplicazione		etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti
che		all'inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni
consentono di		scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime
non presentare	3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli
istanza di		articoli 2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il
interpello		Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
(verificate	4	Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in
sull'anno 2019)		locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L.
		431/1998 o ad altre leggi regionali o statali
	5	Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai
		sensi dell'articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall'applicazione della
		disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
		società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168, Tuir.
Cause	6	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in
disapplicazione		relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive
che		puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei
consentono di		periodi di imposta successivi
30		periodi di imposta successivi

non presentare	7	Ipotesi di cui al precedente codice 6 se la società è esonerata dalla					
istanza di		compilazione del prospetto					
interpello	8	Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135,					
(verificate		cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004					
sull'anno 2019)	9	Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o					
		differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di					
		emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera					
		limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello					
		successivo					

<sup>\*</sup> da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l'impegno della cancellazione dal Registro Imprese

		Α	Già present	ata			
Istanza di interpello		В	Da presenta	are			
disapplicativo		C Non necessaria					
		D	Da valutare	con lo stud	io		
Descrizione			2017	2018	2019	MEDIA	
Titoli e crediti							
Immobili e altri beni							
Immobili di categoria A/10							
Immobili abitativi							
Altre immobilizzazioni	Altre immobilizzazioni						
Segnalare la presenza di:							
□ beni in locazione finanz							
☐ beni riscattati da locazio	one fina	anziar	ria				
☐ beni acquistati e vendu	ti nel co	orso c	lel triennio				
•	•			•	•	019, tenendo presente ch chiedendo eventuali notizi	

## **VERIFICA DELLO STATO DI PERDITA SISTEMICA**

# Per il 2019 la società presenta uno dei seguenti status (indicare il dettaglio reddituale nella tabella sottostante): La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2014-2018, presenta almeno due periodi d'imposta con reddito positivo (anche inferiore al reddito minimo), La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2014-2018, presenta almeno un periodo d'imposta con reddito superiore al reddito minimo La società è di comodo in quanto le dichiarazioni dei periodi d'imposta 2014-2018 sono tutte in perdita fiscale La società è di comodo in quanto nel quinquennio 2014-2018 sono in perdita fiscale quattro periodi d'imposta (anche non consecutivi) ed il quinto presenta un reddito dichiarato inferiore a quello "minimo" determinato ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994 (disciplina società non operative)

Annualità	2014	2015	2016	2017	2018
reddito (perdita)					
(verificare dal modello Unico)					
reddito minimo					
(calcolare solo nel caso di perdita					
fiscale)					
causa di disapplicazione					
(indicare il relativo codice)					

	1	Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge					
	2	Primo periodo d'imposta					
	3	Società in amministrazione controllata o straordinaria					
	4	Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati					
		regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e società da essi					
		controllate, anche indirettamente					
	5	Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto					
	6	Numero di soci non inferiore a 50					
المسامة المسادة	7	Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai					
Cause di		nferiore alle dieci unità					
esclusione	8	Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo					
	9	Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale					
	10	Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale					
	11	società ed enti che applicano gli Isa e conseguono il livello di affidabilità fiscale					
		individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso					
		al beneficio premiale					
	12	Società consortili					

	99*	Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all'articolo 1, comma 129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro Imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod. civ. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
	2	Società soggette ad una delle procedure di cui all'articolo 105 Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad es. fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime
	3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
Cause disapplicazione che consentono di	4	Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168, Tuir
non presentare istanza di interpello	5	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi
-	6	Ipotesi di cui al precedente codice 5 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto
Provvedimento	7	Società che conseguono un margine lordo (MOL) positivo
11 giugno 2012	8	Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo
	9	Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, o ad altre disposizioni agevolate
	10	Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135, cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004
	11	società ed enti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso al beneficio premiale
	12	Società che si trovano nel primo periodo d'imposta
*	uno de	elle precedenti dichiarazioni è stato assunto l'impegno della cancellazione dal Registro Imprese

<sup>\*</sup> da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l'impegno della cancellazione dal Registro Imprese

	1	Α	Già presentata
Istanza di interpello	ı	В	Da presentare
disapplicativo	(	С	Non necessaria
	I	D	Da valutare con lo studio

# SCHEDA 12 - DETTAGLIO IMPOSTE

Data versamento F24	Acconto Ires	Acconti 2019 e saldo Irap 2018(*)				
(*) l'indicazione del saldo Irap 201	(*) l'indicazione del saldo Irap 2018 è necessaria ai fini della determinazione dell'importo deducibile ai fini Ires					
Segnalare l'effettuazione di	Segnalare l'effettuazione di eventuali ricalcoli degli importi a suo tempo indicati dallo Studio					

# PROSPETTO DEDUCIBILITÀ IRAP DALL'IRES

Irap pagata nell'anno a saldo esercizio precedente	€
Irap pagata nell'anno primo acconto	€
Irap pagata nell'anno secondo acconto	€
Irap pagata nell'anno (riferita ad annualità pregresse)	€

	2017	2018	2019		
Costo personale dipendente (B9)	€	€	€		
PIÙ Costi assimilati al personale dipendente (B7)	€	€	€		
MENO Totale deduzioni operate	€	€	€		
Differenza	€	€	€		
Valore della produzione netta	€	€	€		
Percentuale di deducibilità	%	%	%		
Irap deducibile su costo personale dipendente ed assimilati			(A)		
Irap deducibile nella misura del 10% in presenza interessi passivi					
Totale Irap deducibile					

# SCHEDA 13- RIPORTO FISCALE DELLE PERDITE

# RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI

È necessario verificare l'utilizzabilità delle perdite fiscali, sulla base di quanto disposto dall'articolo 84, Tuir. Il D.L. 98/2011 ha stabilito che tutte le perdite realizzate da soggetti Ires siano illimitatamente riportabili.

Il riporto delle perdite è così regolamentato:

- a) perdite riportabili con compensazione libera: sono le perdite che sono conseguite nei primi tre periodi d'imposta (comprese le perdite imputate per trasparenza con riferimento alla condizione soggettiva delle società socie di società trasparenti) in relazione ad attività nuove;
- b) perdite riportabili con <u>compensazione limitata all'80%</u>: sono le perdite conseguite oltre il terzo periodo d'imposta e possono essere compensate entro il quinto periodo d'imposta successivo al loro conseguimento.

Può essere utilizzato a tale scopo il seguente prospetto:

PERDITE A COMPENSAZIONE LIBERA				
ANNO DI FORMAZIONE				
Residuo dal 2018				
- Utilizzo 2019				
= Residuo a riporto				

PERDITE A COMPENSAZIONE LIMITATA ALL'80%				
Residuo dal 2018				
- Utilizzo 2019				
= Residuo a riporto				

# SCHEDA 14 - CALCOLO ACE

Le imprese hanno la possibilità di ottenere una detassazione pari al **1,3%** (nuova misura degli incrementi di patrimonio rispetto alla situazione al 31 dicembre 2010).

Si compili la tabella che segue per la raccolta dei dati necessari al fine di verificare l'agevolazione spettante per il periodo d'imposta 2019.

Verifica base di riferimento Ace al 31.12.2010				
Patrimonio netto al 31 dicembre 2010	€			
(a dedurre) Utile 2010	- €			
Base di riferimento ACE al 31.12.2010	€			

INCREMENTI				
Descrizione	Data	Importo		
	//	€		
	//	€		
	//	€		
	//	€		
	//	€		

Accantonamento utile a riserva					
L'utile 2010 è stato accantonato a riserva?	□ Sì	€			
	□ No				
L'utile 2011 è stato accantonato a riserva?	□ Sì	€			
	□ No				
L'utile 2012 è stato accantonato a riserva?	□ Sì	€			
L and 2012 o olato accumentate a ricorvar	□ No	<u>-</u>			
L'utile 2013 è stato accantonato a riserva?	□ Sì	€			
L dille 2010 e Stato decantoliato a liserva:	□ No	<u> </u>			
L'utile 2014 è stato accantonato a riserva?	□ Sì	€			
L and 2011 o date accumentate a receivar	□ No	<u>-</u>			
L'utile 2015 è stato accantonato a riserva?	□ Sì	€			
L dillo 2010 o otato documentato di lloci va l	□ No				
L'utile 2016 è stato accantonato a riserva?	□ Sì	€			
L dillo 2010 o Stato documentato a risciva:	□ No	<u> </u>			
L'utile 2017 è stato accantonato a riserva?	□ Sì	€			
L dillo 2017 o Stato documentato a risciva:	□ No	<u> </u>			
L'utile 2018 è stato accantonato a riserva?	□ Sì	€			
E dille 2010 e Stato accumentato a risciva:	□ No				

# **DECREMENTI**

Descrizione	Data importo	Importo
	//	€
	//	€
	//	€
	//	€
	//	€

Riepilogo ACE				
Patrimonio netto al 31.12.2010	€			
Incrementi:				
Utile 2010 a riserva	€			
Utile 2011 a riserva	€			
Utile 2012 a riserva	€			
Utile 2013 a riserva	€			
Utile 2014 a riserva	€			
Utile 2015 a riserva	€			
Utile 2016 a riserva	€			
Utile 2017 a riserva	€			
Utile 2018 a riserva	€			
(a dedurre) decrementi	- €			
Importo detassazione Ace 2019	€			
Eccedenza di detassazione riportata dal 2018	€			
Importo detassazione Ace da riportare in REDDITI2020	€			

Si fa infine presente che risulta possibile la conversione di eccedenze Ace non utilizzate in crediti di imposta; al riguardo, stante la particolarità della questione, lo Studio si riserva una valutazione specifica che sarà eventualmente comunicata nel prosieguo.

# SCHEDA 15 - CALCOLO IRAP PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

La determinazione dell'imponibile del tributo regionale è stata radicalmente rivista dal 2008, basandosi ora (in linea generale) sulle risultanze del Conto economico e non più sui dati rilevanti per la determinazione dell'imponibile delle imposte dirette.

Segnalare le informazioni richieste nella scheda che segue:

N°	DESCRIZIONE	NOTE	IMPORTO
1	i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'articolo 67, comma 1, lettera I), Tuir		€,
2	i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'articolo 50, Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale (titolari di partita Iva)	Vedi scheda dettaglio A	€,
3	gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) Tuir (apporto di solo lavoro)	Vedi scheda dettaglio B	€,
4	i costi per attività commerciali occasionali di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir		€,
5	la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria	Allegare prospetto fornito dalla società di <i>leasing</i> Vedi scheda dettaglio C	€,
6	perdite su crediti (diverse dalla svalutazione, quali fallimenti,		€,
_	procedure esecutive infruttuose, etc.)	A.II	ŕ
7	lmu	Allegare copia delle ricevute di pagamento	€,
	Costi per lavoro dipendente imputati in voci diverse da B9		€
	Costi per lavoro dipendente degli apprendisti	Allegare prospetto	€
	Costi per lavoro con contratto di inserimento o contratto	riepilogativo	
	formazione	predisposto dal	_
	Costi per lavoro dipendente dei disabili	consulente del lavoro	€
8	Costi per lavoro dipendente dei soggetti addetti alla R&S	Vedi scheda	€
	Inail riferito a qualsiasi tipologia di soggetto	dettaglio D	€
	Dati per conteggio deduzioni per cuneo fiscale		E
	Puro costo del lavoro interinale	Allegare prospetto	€
	Quota Inail gravante sul lavoro interinale  Quota di intermediazione pagata alle società di lavoro	riepilogativo rilasciato	€,
	interinale	dalla società fornitrice	€
9	Componenti straordinarie connesse ad operazioni di		€
	trasferimento di aziende o rami d'azienda		€,
10	Contributi di competenza dell'anno	Allegare la documentazione che comprovi la motivazione della erogazione del contributo Vedi scheda	€,

actiagno 2
------------

# A) Compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale

È necessario distinguere l'importo dei compensi per gli **amministratori** e altre collaborazioni coordinate continuative e dei relativi contributi Inps, dei compensi per prestazioni o servizi occasionali di soggetti senza partita Iva, dei compensi ai Sindaci senza partita Iva.

Descrizione	Importo in bilancio
Compensi amministratori	
di cui con partita Iva	
di cui senza partita Iva	
quota contributi Inps	
Compensi sindaci	
di cui con partita Iva	
di cui senza partita Iva	
Compensi per collaborazioni con o senza progetto	
Compensi occasionali	

# B) Utili spettanti ad associati in partecipazione

È necessario distinguere l'importo degli utili spettanti agli associati in partecipazione - persone fisiche, con apporto di solo lavoro (attenzione, solo per contratti vecchi)

Nome	Compenso come da rendiconto	Contributi Inps	Importo in bilancio	Partita Iva sì / no

# C) Canoni di Leasing

È necessario scorporare dai canoni periodici relativi ai contratti di *leasing* in essere la quota relativa agli oneri finanziari.

Il calcolo da effettuare per i beni con Iva detraibile per l'utilizzatore è il seguente per ogni contratto:

- costo sostenuto dalla società di *leasing* per il bene strumentale <u>al netto del prezzo di riscatto</u>, diviso il numero di giorni di durata del contratto e moltiplicato per il numero di giorni di competenza 2019;
- l'importo così ottenuto va sottratto dall'importo del costo di competenza 2019 iscritto a bilancio e la differenza costituisce la guota di oneri finanziari non deducibile come costo ai fini Irap.

Può essere utilizzato a tale scopo il prospetto che segue:

Estremi contratto		
Costo del concedente al netto del riscatto	Α	
Giorni durata contratto	В	
Costo giornaliero	С	A : B
Giorni competenza 2019	D	
Costo di competenza 2019	Е	C x D
Costo iscritto a bilancio (al netto del risconto)	F	

Quota interessi (	G		E-	F
-------------------	---	--	----	---

Inoltre, nel caso di canoni con <u>Iva indetraibile</u> per l'utilizzatore, sia l'importo dei canoni di competenza (F) che il costo del concedente (E) vanno assunti al **netto** dell'Iva.

# D) Costo per personale deducibile ai fini Irap di competenza 2019

È necessario fornire il costo complessivo dei dipendenti disabili o assunti con qualifica di apprendista, ovvero assunti con contratto di formazione e lavoro, <u>di competenza</u> del periodo d'imposta (costituisce un onere interamente deducibile ai fini Irap).

Sono deducibili ai fini Irap anche i costi dei dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo.

COSTO DEL LAVORO DEDUCIBILE AI FINI IRAP									
Qualifica Retribuzione Quota Tfr Contributi TOTALE									
Apprendisti									
Formazione lavoro e contratti di inserimento									
Disabili									
Addetti alla R&S									
TOTALE									
ELENCO NOMINATIVO DEL SOCCETTI IN DEL AZIONE ALQUALLÈ DOSSIBILE EDITIDE DI									

ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI IN RELAZIONE AI QUALI È POSSIBILE FRUIRE DI DEDUZIONI (ACQUISIRE I DATI DAL CONSULENTE DEL LAVORO O DALL'UFFICIO PAGHE)

A decorrere dal periodo 2015, sono state introdotte rilevanti modifiche nelle regole di deduzione del costo del lavoro ai fini Irap; in particolare:

- si considerano deducibili, agli effetti dell'Irap, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; ciò determina una correlata riduzione della deduzione forfetaria dell'Irap pagata;
- 2) viene riconosciuto per soggetti che non impiegano (in via assoluta e nemmeno per un giorno dell'anno) lavoratori dipendenti un credito d'imposta stabilito in misura pari al 10% dell'Irap lorda. Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione.

In particolar modo si dovrà tenere conto della circostanza di cui al punto numero 1) dovendo potersi evincere i dati dal prospetto fornito dal consulente del lavoro.

□ ALLEGATO PROSPETTO DEL CONSULENTE DEL LAVORO CON LE NECESSARIE SPECIFICHE

# E) Contributi erogati in base a norma di legge

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso a formare la base imponibile Irap (anche se non tassati ai fini delle imposte sui redditi), ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (salvo esclusioni previste dalle leggi istitutive dei singoli contributi):

Descrizione	Riferimento Normativo	Importo

# SCHEDA 16 – DETTAGLIO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese che, nel passato, venivano solitamente qualificate come di rappresentanza vengono diversamente classificate dalla normativa fiscale:

casistica	descrizione	Regime di deducibilità
01	Spese per acquisto di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza
02	Spese di rappresentanza vere e proprie, tra cui vanno compresi anche gli acquisti di beni per omaggio di valore unitario superiore a 50 euro	Deducibili entro limiti percentuali dei ricavi e proventi tipici
03	Spese considerate non di rappresentanza	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza

A seguire si presenta una descrizione delle singole fattispecie finalizzata ad un riepilogo finale delle voci, indispensabile ai fini della corretta determinazione del carico fiscale di periodo.

# Spese per omaggi

In questa categoria vanno collocate le spese per acquisto di soli beni (agende, calendari, penne, ma anche beni differenti non oggetto dell'attività propria dell'impresa, vino, alimentari, etc.).

	INDIVIDUAZIONE DELLA PRIMA CLASSE DI SPESE	
01	Nel Conto economico dell'anno <b>2019</b> è imputato il seguente importo a titolo di spese per acquisto beni di valore unitario non superiore a 50 euro	€

# Spese di rappresentanza vere e proprie deducibili a plafond

Il secondo gruppo di spese di rappresentanza menziona le spese riconducibili alle seguenti casistiche:

elementi distintivi	descrizione
CARATTERISTICHE	Deve trattarsi di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore

111	a)	le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa					
TIPOLOGIE	b)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose					
_	c)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa					
OIFFERENT	d)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa					
JIG	e)	ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza (qui si ricomprendono gli acquisti per beni da destinare ad omaggio di valore unitario superiore a 50 euro)					

Alla luce di quanto sopra è possibile individuare la seconda classe di spese e l'ammontare di effettiva deducibilità rapportato ai ricavi e proventi tipici dell'azienda:

		IN	IDIVIDUAZ	ZIONE	DELLA SEC	CONDA CLAS	SE DI SE	PESE	
					romozione		J_ J. J.		
	a)			•	li spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)				€
			•		ento legato a		J.aoi ata	α ο /ο/	
	b)		•		Ŭ	illoggio va con	siderata	al 75%)	€
			•			nd inaugurazior		a. 7070)	
	c)		•		•	•		al 75%)	€
		(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)  Spese per intrattenimento legato a fiere ed esposizioni						_	
	d)					illoggio va con		al 75%)	€
			spese di r			- 99			
	e)		•			loggio va consi	derata al	l 75%)	€
02			'					CONTABILE	€
	l'Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l'Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell'imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l'azienda.  □ barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo								
	dell'iva						-		
	A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE							€	
	TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (A)  DATI CONTO ECONOMICO						€		
	A1	€	ECONON						
	A5	€							
	TOTALE (B)	€							
	QN		IRE IE DI		€	).000.000,00 DI	1,5%	€	
02	PLAFOND	RIPARTIRE IL VALORE DI (B)	<b>→</b>		CEDENZA 0.000.000,00	0,6%	€		
			<b>.</b> ∃		€	CEDENZA	0,4%	€	
					TOT	TALE <i>PLAFON</i>	<i>ID</i> DEDL	JCIBILITÀ(C)	€
	RACCOR		ON II	QE	(A) > (C)	QUOTA E	EDITO	RII E _ (A)	€
	NACCON		OI4 IL	3E	(A) > (C)	QUUTAL		JILL = (A)	7

MODELLO REDDITI	QUOTA NON DEDUCIBILE (A) –		€
		(C)	
	SE (A) < (C)	QUOTA DEDUCIBILE = (A)	€

# Spese non di rappresentanza

Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono pienamente deducibili senza applicazione del plafond.

	II	NDIVIDUAZIONE DELLA TERZA CLASSE DI SPESE	
	PER TUTTE LE IMPRESE	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	IIVIPNESE	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.  (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	PER LE IMPRESE CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili	€
03	PER LE SOLE DITTE INDIVIDUALI	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.  (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
		TOTALE VOCE CONTABILE	€
	l'Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l'Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell'imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l'azienda.  □ barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell'Iva		
	TOTAL E V	A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE	€
		OCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI OCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARE	€

**DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARE** 

La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche:

- 1. le generalità dei soggetti ospitati,
- 2. la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione,
- 3. la natura dei costi sostenuti.

☐ barrare la casella per attestare che l'azienda è in grado di dimostrare i suddetti requisiti della documentazione

	PROSPETTO FINALE RIEPILOGATIVO	
01	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA PRIMA CLASSE	€
02	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA SECONDA CLASSE (solo importo deducibile)	€
03	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA TERZA CLASSE	€
	TOTALE SPESE AMMESSE IN DEDUZIONE	€

RACCORDO CON LA CONTABILI	TÀ:		
Di cui imputate al conto	€		
Di cui imputate al conto	€		
Di cui imputate al conto	€		
Di cui imputate al conto	€		
TOTALE	€	A QUADRATURA	€

# RACCORDO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO A decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio son deducibili nella misura del 75%, tranne se riferite a trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale. Nel caso in cui siano qualificabili come spese di rappresentanza, inoltre, soggiacciono agli ulteriori limiti di deducibilità di cui alla precedente scheda. Appare allora opportuno fornire, se non già presente, una distinzione della voce contabile come segue Spese per vitto e alloggio relative a trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal 01 € Comune € 02 Spese per vitto e alloggio relative a dipendenti e collaboratori nel Comune Spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza € • sostenute per organizzazione di viaggi di promozione • sostenute per intrattenimento legato a ricorrenze 03 • sostenute per intrattenimento legato ad inaugurazioni • sostenute per intrattenimento in occasione di fiere ed esposizioni • sostenute in altre occasioni qualificabili come di rappresentanza Spese per vitto e alloggio non qualificabili come di rappresentanza: € • sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa • sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, 04 stabilimenti o unità produttive dell'impresa • sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa Sostenute in altre occasioni o per altre motivazioni: specificare €. 05 TOTALE SPESE IMPUTATE IN CONTABILITÀ

# SCHEDA 17 - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DA ENTI PUBBLICI

A decorrere dall'esercizio 2018, le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria devono indicare in nota integrativa – ai sensi della L. 124/2017 – le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di quelli di importo inferiore a 10.000 (ad oggi, mai è stato chiarito il dubbio se tale importo sia da considerare sulla singola erogazione, ovvero sul totale delle somme ricevute).

Analogo obbligo, da assolvere mediante la pubblicazione delle informazioni sul sito aziendale, va assolto dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata o delle microimprese.

### Soggetti della Pubblica Amministrazione

I soggetti che erogano le somme o attribuiscono i beni e/o servizi in natura debbono essere residenti (quindi sono esclusi i soggetti stranieri, comprese le istituzioni europee) e possono essere (a titolo esemplificativo):

- aziende a amministrazioni dello Stato
- regioni, province, comuni, comunità montane e loro associazioni e consorzi
- □ istituti, istituzioni educative ed università
- □ camere di commercio e loro associazioni
- □ enti pubblici non economici
- amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale
- ARAN, agenzie ministeriali, attività portuali, autorità amministrative di garanzia, vigilanza e regolazione
- enti pubblici economici e ordini professionali
- □ società in controllo pubblico, escluse le società quotate
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, con attività finanziata in modo maggioritario dalle pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi finanziaria consecutivi nell'ultimo triennio, con organi di amministrazione nominati dalle stesse PA
- □ società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, produzione e di beni e servizi a favore delle PA o gestione di servizi pubblici.

### Precisazione in merito alle esclusioni

Si precisa che non debbono essere indicate le somme e/o i valori nel caso in cui:

- □ gli stessi abbiano carattere generale
- gli stessi abbiano natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria

## Precisazioni in merito alle casistiche di segnalazione "soft"

Nel caso in cui le somme da evidenziare fossero già state registrate sul Registro nazionale degli aiuti di stato, la menzione nel bilancio (o sul sito) può limitarsi alla sola citazione con rinvio alle informazioni presenti nel predetto Registro.

### Consequenze dell'omissione

Si porta a conoscenza dei gentili clienti che, in caso di mancato adempimento alle prescritte richieste, potrà essere comminata:

- una sanzione pari all'1% delle somme non indicate, con un minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria della pubblicazione (nel bilancio o sul sito, a seconda dei casi);
- ove non si provveda al pagamento ed alla pubblicazione nel termine di 90 giorni dalla contestazione, si subirà la sanzione dell'integrale restituzione ai soggetti eroganti delle somme percepite.

Ente erogante	Importo	Descrizione
- Ente crogante	importo	Descrizione

SOTTOSCRIZIONE PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della società
, con la sottoscrizione della presente scheda conferma
di avere bene inteso le conseguenze derivanti da una omissione degli oneri di pubblicazione delle
sovvenzioni pubbliche, esonerando lo Studio da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Data Firma